

LE SOPARFI - SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

TRATTATI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Paesi con i quali il Granducato di Lussemburgo ha stipulato trattati contro la doppia imposizione.

1) Trattati in vigore

Austria	Francia	Norvegia	Stati Uniti*
Belgio	Germania	Paesi Bassi	Singapore
Brasile	Giappone	Polonia	Svezia
Bulgaria	Grecia	Regno Unito	Svizzera
Canada	Indonesia	Rep. Ceca	Thailandia
Cina	Italia	Rep. Slovacca	Ungheria
Corea	Malta	Romania	Vietnam
Danimarca	Marocco	Russia	
Finlandia	Mauritius	Spagna	

* Il nuovo trattato con gli Stati Uniti, firmato il 3 aprile 1996, non è stato ancora ratificato. Si presume che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999.

2) Trattati firmati ma non ancora ratificati

Tunisia, Repubblica d'Ouzbekistan, Ucraina.

3) Trattati non firmati

Portogallo (inclusa Madeira)

N.B. : Le disposizioni dei vari trattati variano di paese in paese. Vogliate pertanto sottoporci i casi di applicazione di vostro interesse.

Regime fiscale

La Soparfi, società ordinaria di capitale lussemburghese, è sottoposta ad una fiscalità, diretta e indiretta, identica a quella di qualsiasi altra società di capitale, e cioè un'imposta sul reddito delle collettività (IRC), un'imposta commerciale comunale (ICC), un'imposta sul patrimonio (IF), il droit d'apport e l'IVA.

In applicazione del principio del privilegio di affiliazione tale fiscalità può rivelarsi fortemente limitata.

A) Imposta sul reddito delle collettività (IRC) e Imposta commerciale comunale (ICC)

Il regime di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni si applica qualora:

- la società beneficiaria sia pienamente imponibile in Lussemburgo;
- la società erogante sia residente e pienamente imponibile nel Granducato o, qualora non residente, sia assoggettata, nel paese di residenza ad un' imposta paragonabile all' «imposta sul reddito delle collettività» lussemburghese (con aliquota, secondo l'interpretazione dell'amministrazione fiscale lussemburghese, non inferiore al 15%) o, in caso di società residente in un altro Stato membro della U.E., sia ricompresa nell'elenco previsto dall'art. 2 della direttiva n.90/435/CEE.

I dividendi percepiti da società di capitali lussemburghesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRC) e dall'imposta commerciale comunale (ICC) nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

- la società lussemburghese detenga direttamente almeno il 10% del capitale sociale della partecipata, oppure il prezzo di acquisto della partecipazione sia stato pari ad almeno LUF 50 milioni;
- la società lussemburghese detenga o s'impegni a detenere tale partecipazione durante un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi (legge del 23.12.1997, art. 2).

Nel caso di liquidazione dalla società partecipata, il prodotto riveniente dalla liquidazione viene assimilato ad un dividendo.

b) Plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni.

Sono esentate dall'imposizione, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la società deve avere detenuto, direttamente, almeno il 25% del capitale sociale della partecipata o il prezzo di acquisto della partecipazione deve essere stato pari ad almeno LUF 250 milioni;
- la partecipazione deve essere stata detenuta ininterrottamente almeno per un periodo di 12 mesi immediatamente precedente l'inizio dell'esercizio sociale durante il quale la partecipazione è stata ceduta.

c) Deduzioni fiscalmente ammesse:

- minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni: sono pienamente deducibili;
- deprezzamento di una partecipazione: può essere contabilizzato un accantonamento fiscalmente deducibile (se in seguito la partecipazione viene venduta con profitto, la plusvalenza sarà tassata in misura non eccedente il precedente valore contabile, calcolato al netto delle rettifiche adottate);
- costi di finanziamento e costi operativi: i costi relativi ad un reddito esentasse non sono deducibili fiscalmente ma si presume che i costi operativi, che superino l'importo dei redditi esenti, siano deducibili; qualora l'acquisto di una partecipazione sia finanziato con indebitamento, gli oneri finanziari saranno deducibili fiscalmente ma solo a concorrenza dell'importo che supera quello del dividendo percepito;
- perdite riportate: le perdite della società possono essere riportate a nuovo senza limitazioni di tempo.

B) Altre imposte

a) Imposta sul patrimonio (IF)

Anche in questo caso viene applicato il privilegio di affiliazione. Pertanto, le partecipazioni che rispettino le condizioni per l'esonero della tassazione dei dividendi, non sono prese in considerazione per la determinazione del valore del patrimonio su cui viene calcolata l'imposta. Questa da pagare solo il minimo forfetario annuale (pari a LUF 2.500,-)

b) Droit d'apport

Il droit d'apport è una tassa (pari al 1%) applicabile all'importo del capitale sociale sottoscritto al momento della costituzione della società o, successivamente, in caso di aumento del capitale. Questa tassa è dovuta in ogni caso.

c) IVA

Poiché la società non ha introiti che danno diritto a deduzione, l'IVA resta applicata sui costi operativi.

C) Ritenute alla fonte

La Soparfi è una società pienamente imponibile in Lussemburgo e pertanto potrà usufruire di tutte le possibilità offerte dai trattati internazionali, contro la doppia imposizione, stipulati dal Lussemburgo.

Inoltre, con l'entrata in vigore della direttiva "Madri e figlie" nei vari paesi membri dell'U.E., i dividendi provenienti da società residenti nell'Unione Europea saranno esenti da ritenute alla fonte qualora siano rispettate determinate condizioni.

D) Distribuzione di dividendi

I dividendi distribuiti da una società lussemburghese sono generalmente soggetti ad una ritenuta pari al 25%, che può essere ridotta in relazione all'applicabilità dei trattati contro la doppia imposizione.

Nel caso in cui la società ricevente sia residente in un Paese dell'Unione Europea, in Lussemburgo nessuna ritenuta verrà applicata se la quota di

partecipazione risulti essere superiore o uguale al 10%, oppure il prezzo di acquisto sia stato pari ad almeno LUF 50 milioni, e a condizione che la società ricevente detenga o s'impegni a detenere tale partecipazione durante un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi (legge del 23.12.1997, art.1).

LE SOPARFI - SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Particolarità relative al regime fiscale italiano

Con il D. Lgs. n. 136/93 il Governo italiano ha provveduto a recepire la direttiva n. 90/435/ CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società "Madri e figlie" di Stati membri dell'Unione Europea inserendo nel T.U.I.R. l'art. 96-bis e nel D.P.R. n. 600/73 un quarto comma all'art. 27 e l'art. 27-bis.

a) l'art. 96-bis (come modificato dal D.Lgs. n. 467/97) disciplina il trattamento fiscale degli utili distribuiti a titolo di dividendo a società residenti in Italia, da parte di società residenti e pienamente imponibili in un altro Stato membro della U.E. A condizione che la partecipazione diretta nel capitale della società distributrice non sia inferiore al 25% e sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno, gli utili distribuiti a titolo di dividendo, in occasione diversa dalla liquidazione, non concorrono a formare il reddito della società percepente per il 95% del loro ammontare (la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell' ammontare delle imposte c.d. figurative che alimentano il "basket B" di cui al 4° comma dell'art. 105 del T.U.I.R.);

b) sempre con riferimento ai dividendi rivenienti da società residenti in altri Stati membri della U.E., nelle ipotesi di cui all'art. 96-bis, l'art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 600/73 prevede l'esclusione della ritenuta d'acconto;

c) infine l'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/73 dispone l'esclusione dalla ritenuta ex-art. 27 comma 3 del D.P.R. citato, dei dividendi distribuiti da società residenti in Italia a società residenti in altri Stati membri della U.E. che abbiano detenuto una partecipazione diretta non inferiore al 25% per un periodo ininterrotto di almeno un anno dalla data della relativa delibera di distribuzione, previa richiesta della società beneficiaria dei dividendi e secondo le modalità prescritte dall'art. 27-bis, 3° comma, del D.P.R. n. 600/73 (nel caso in cui la ritenuta venisse applicata, la società che riceve i dividendi può comunque chiederne il rimborso).

N.B.: La sentenza interpretativa n. 283 del 17.10.1996 (caso Denkavit) dell'Alta Corte di Giustizia CEE, ha stabilito l'illegittimità della subordinazione, da parte di uno Stato membro, dell'agevolazione fiscale al fatto che l'anno di detenzione della partecipazione sia già decorso al momento della delibera di distribuzione degli utili. Se la nuova formulazione dell'art. 96-bis introdotta con il D.Lgs. n. 467/97 recepisce tale interpretazione, il Legislatore italiano, a tutt'oggi (Settembre 98), non ha provveduto alla necessaria modifica dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/73

Costi

Le spese di costituzione, come droit d'apport e gli onorari del notaio, variano secondo l'importo del capitale della società. Trattandosi di Soparfi,

in base alle condizioni per usufruire delle esenzioni fiscali, il capitale sociale dovrà essere sicuramente ben superiore al capitale minimo previsto da legge.

Per questo motivo ci limitiamo ad elencare le varie tasse, onorari e/o commissioni a carico della società.

a) Spese di costituzione:

droit d'apport: 1% dell'importo del capitale sottoscritto

notaio: gli onorari del notaio decrescono in termini percentuali all'ammontare del capitale sociale

registrazione, pubblicazione e varie: LUF 30.000,- circa

spese di consulenza legale e amministrativa: da concordarsi con la banca in relazione alla complessità del progetto.

b) Spese annuali domiciliazione e gestione amministrativa: da concordare in base ai servizi richiesti alla banca ed in relazione all'operatività della società
pubblicazioni e varie: LUF 10.000,- circa

c) Tasse e imposte

Se la società limita la sua operatività alla sola detenzione di partecipazioni, la tassazione sarà limitata ad un livello molto ridotto. Saranno infatti a carico della società solo l'imposta sul patrimonio (per il minimo forfetario annuale pari a LUF 2.500,-) e l'IVA, nonché l'eventuale quota di dividendi, percepita dalla società non residenti nell'Unione Europea, non coperte dai trattati internazionali contro la doppia imposizione.

LA SOCIÉTÉ ANONYME - S.A. (SpA)

Atto costitutivo/Statuto:

Deve essere redatto da un notaio lussemburghese e pubblicato sulla gazzetta ufficiale (Mémorial). La società viene poi registrata, presso il Tribunale, nel Registre de Commerce. Viene generalmente stilato in francese o in tedesco. E' prevista, comunque, la possibilità di redigerlo in qualsiasi altra lingua ma, in questo caso, il testo dovrà essere seguito da una traduzione in francese o in tedesco.

Capitale sociale:

Il capitale minimo è di LUF 1.250.000,- (o controvalore in un'altra divisa); almeno il 25% deve essere versato al momento della costituzione (con un minimo di LUF 1.000.000);

- può essere espresso in qualsiasi divisa;
- deve essere presentato al notaio il certificato di una banca attestante l'avvenuto deposito dell'importo da versare al momento della sottoscrizione.

Azionisti/Fondatori:

All'atto della costituzione sono richiesti almeno due azionisti fondatori (persone fisiche o giuridiche) che possono farsi rappresentare.

Azioni:

Le azioni possono essere, a scelta, al portatore o nominative. Qualora il capitale sottoscritto non venga integralmente versato, le azioni dovranno restare nominative fino alla completa liberazione; in questo caso, sui conti annuali da depositare presso il Tribunale, verrà indicato, il nome degli azionisti che non hanno provveduto al versamento dell'integralità dell'importo delle azioni da loro sottoscritte e gli importi che rimangono da versare.

La cessione di azioni al portatore si perfeziona con la semplice consegna del titolo, senza formalità, pubblicità né oneri fiscali (il possesso vale titolo).

Consiglio di Amministrazione:

Composto da almeno 3 amministratori nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti per una durata non superiore ai sei anni. Il mandato può essere rinnovato; la nomina dei consiglieri può essere revocata dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento;

- non ci sono restrizioni in merito alla nazionalità o alla residenza degli amministratori;
- in generale al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la gestione giornaliera degli affari della società può essere affidata ad un amministratore delegato.

Assemblea Generale:

Da tenersi annualmente, alla data indicata nello statuto, nel Comune della Sede Sociale. Le assemblee straordinarie, incluse quelle convocate per deliberare la variazione del capitale sociale o dello statuto, devono avere luogo in Lussemburgo in presenza di un notaio. Un'assemblea può essere riunita senza avviso di convocazione qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati e dichiarino di essere a conoscenza dell'ordine del giorno.

Sindaco:

Nominato dall'Assemblea Generale, con poteri di sorveglianza e controllo su tutte le operazioni della società.

Conti annuali:

Dopo essere stati approvati dall'Assemblea Generale, vengono depositati presso il Tribunale e viene data notizia dell'avvenuto deposito sulla gazzetta ufficiale (Mémorial). Il dettaglio del portafoglio non viene indicato nei conti depositati.

Procedura da seguire per la costituzione di una società

- scelta della ragione sociale (un controllo dovrà essere effettuato presso il Tribunale per verificare che la ragione sociale prescelta non sia già stata utilizzata);
- scelta dei soci fondatori;
- scelta dei membri del consiglio di amministrazione e del sindaco;
- redazione dello statuto;
- scelta dell'istituzione presso cui domiciliare la società (banca, società di consulenza etc.);
- trasferimento dell'importo del capitale, che sarà versato presso una banca, la quale provvederà ad aprire un conto bloccato a nome della società con l'indicazione "in via di costituzione" e rilascerà apposito certificato al notaio incaricato dell'atto.

Verificatesi le condizioni sopra elencate, la costituzione viene formalizzata nell'arco di qualche giorno e la società è immediatamente operativa. In Lussemburgo, non esiste un procedimento di omologazione analogo a quello previsto dal codice civile italiano per le società per azioni.

Non è richiesta alcuna autorizzazione delle autorità lussemburghesi.

LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - S.à r.l. (Srl)

Oltre alla Société Anonyme (società per azioni) esiste un'altra forma giuridica per le strutture societarie lussemburghesi la Société à

responsabilité limitée o "S.à r.l." (società a responsabilità limitata), il cui utilizzo sta crescendo sempre di più. In effetti, in certi casi ben precisi,

la scelta della forma S.à r.l. può rilevarsi opportuna, anche se, contrariamente alla S.A. che consente l'emissione di azioni al portatore, il capitale S.à r.l. deve necessariamente essere rappresentato da quote nominative, e ciò, evidentemente, in danno all'esigenza di anonimato, o comunque riservatezza, degli azionisti.

Esponiamo qui di seguito le caratteristiche delle S.à r.l. raffrontandole a quelle delle S.A.

Capitale Sociale

Capitale minimo:

S.à r.l. LUF 500.000
S.A. LUF 1.250.000

Contrariamente al capitale della S.A. che può essere versato a concorrenza del 25% (con un minimo di Luf 1.000.000) quello della S.à r.l. deve essere integralmente versato al momento della costituzione della società. Rammentiamo che la società holding regolata dalla legge del 31 luglio 1929

(sia sotto forma di S.A. che di S.à r.l.) deve essere costituita con un capitale sociale versato minimo di LUF 1.000.000.

Se il capitale sociale può essere espresso in qualsiasi valuta convertibile, è da tenere presente che le dichiarazioni fiscali delle Soparfi devono essere, in ogni caso, presentate in franchi lussemburghesi.

Numero di soci / azionisti:

S.à r.l. da 1 a 40 soci
S.A. minimo due azionisti

In ambedue le società i soci/azionisti possono essere persone giuridiche o fisiche. Come previsto dalla legge del 28 dicembre 1992 la S.à r.l. può essere unipersonale, con un unico socio (persona fisica o giuridica).

Quote sociali / azioni

Il capitale sociale di una S.à r.l. è diviso in quote sociali nominative. Per le S.A. le azioni sono nominative (almeno fino alla loro completa

liberazione) o al portatore, a scelta dell'azionista. Non ci sono limitazioni alla cessione di azioni di una S.A., salvo clausola statutaria di prelazione. Per le azioni al portatore la cessione si perfeziona con la semplice cessione del titolo, senza formalità, pubblicità né oneri fiscali (il possesso vale titolo).

Per quanto riguarda la S.à r.l. ci sono restrizioni alla cessione delle quote sociali ed in particolare:

- la cessione a soggetti non-soci deve, per essere valida, ottenere l'approvazione, in sede di assemblea, di un numero di soci che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale;

- la cessione deve avvenire con scrittura privata o atto pubblico.

Conferimenti in natura

Per la S.A. la legge del 10 agosto 1915 prevede una procedura specifica e richiede una perizia di un revisore dei conti iscritto all'albo

lussemburghese:

- sia nel caso di apporto in natura al momento della costituzione della società o del successivo aumento di capitale
 - sia nel caso di acquisto entro due anni dalla costituzione della società da parte di una persona fisica o giuridica che ha partecipato
 - all'atto costitutivo, di beni sociali per un controvalore di almeno un decimo del capitale sottoscritto.
- Per le S.à r.l. non viene richiesta alcuna perizia da parte di un revisore.

Amministrazione

La S.A. viene amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da almeno 3 membri, nominati in sede di assemblea per una durata non superiore a sei anni (mandato rinnovabile).

La S.à r.l. viene amministrata da uno o più mandatarî ("gerenti") nominati per una durata determinata o senza limite di durata.

Sorveglianza

Nella S.A. la sorveglianza ed il controllo di tutte le operazioni della società deve essere affidata ad un sindaco.

Per le S.à r.l. la nomina di un sindaco è obbligatoria solo se il numero dei soci è superiore a 25. La nomina di un revisore è obbligatoria se certi

criteri di grandezza sono raggiunti.

Assemblea Generale

Per le S.A. un'assemblea generale degli azionisti si deve riunire annualmente per l'approvazione del bilancio.

Per una S.à r.l. i conti della società devono essere approvati dai soci.

È obbligatoria un'assemblea generale per l'approvazione del bilancio, nel caso in cui il numero dei soci è superiore a 25.

Varie

La S.à r.l. contrariamente alla S.A., non può emettere obbligazioni né corrispondere degli acconti sui dividendi. Per le altre disposizioni legali

(bilancio, riserva legale, pubblicazioni, ecc..) non ci sono differenze importanti tra S.A. e S.à r.l.

Fiscalità

Che si tratti di S.A. o di S.à r.l. il trattamento fiscale è uguale (come tra l'altro per le altre forme di società di capitali)

In sintesi

alla luce delle rispettive caratteristiche delle società appena descritte, possiamo ritenere che la S.à r.l. presenta nei confronti della S.A. i seguenti vantaggi:

a) costituzione più agile

- possibilità di un socio unico
- in caso di conferimento in natura non è necessaria la perizia da parte di un revisore (riduzione dei costi), senza dimenticare alcuni
- svantaggi:
- le quote sono nominative. La loro circolazione è soggetta a restrizioni (compagine sociale trasparente e più statica);
- è vietata sia l'emissione di obbligazioni che la distribuzione di acconti sui dividendi

b) gestione societaria sicuramente più snella e dinamica:

- amministratore unico
- non è necessario fare approvare i conti annuali da un'assemblea né farli controllare da un sindaco (salvo il caso in cui il numero dei soci superiore a 25).

SPESE NOTARILI

Gli onorari del notaio, per gli atti di costituzione delle società, sono calcolati in relazione all'importo del capitale e con le seguenti modalità:

Per la prima tranche di	LUF 1 milione	8‰ (minimo LUF 5.000)
	da 1 a 10 milioni	2‰
	da 10 a 20 milioni	1‰
	da 20 a 50 milioni	0,5‰
	da 50 a 100 milioni	0,4‰
	da 100 a 500 milioni	0,2‰
	da 500 milioni a 1 miliardo	0,1‰

Per importi superiori non vengono calcolati onorari aggiuntivi.
Agli onorari del notaio si aggiungono piccole spese vive.